

Roma, 2 luglio 2014  
Prot: 51/2014

Al Direttore Generale del CNR  
**Dott. Paolo Annunziato**  
[direttoregenerale@cnr.it](mailto:direttoregenerale@cnr.it)

e p.c. Al Presidente del CNR  
**Prof. Luigi Nicolais**  
[presidenza@cnr.it](mailto:presidenza@cnr.it)

**Oggetto: Manuale "Le spese di trasferta" e missioni estero dei Ricercatori e Tecnologi**

Egr. Direttore Generale,

il Manuale operativo "Le spese di trasferta" del CNR, alla Sezione 3.1.3 del Capitolo 3 "Trattamento di Missione all'Estero", esclude di fatto la possibilità che ai Ricercatori e Tecnologi (livelli I-III) siano rimborsate le "spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'Estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni" e le "spese di taxi [...], per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di euro 25,00", in quanto, si afferma nel manuale, "l'unico contratto collettivo che preveda tale possibilità è quello dei Dirigenti amministrativi".

Orbene, a detta della scrivente Organizzazione, tale affermazione non è corretta in quanto l'art. 25 del DPR 171/91 (ossia il CCNL 1988-1990 del Comparto Ricerca), al comma 2, recita testualmente: "Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato". Tale norma contrattuale non è mai stata abrogata dai successivi CCNL e, pertanto, per determinare il corretto trattamento di missione di Ricercatori e Tecnologi del comparto ricerca occorre rifarsi alla disciplina contrattuale vigente per i dirigenti dello Stato, da ultimo all'art. 64 del CCNL 2002/2005 dell'Area I della Dirigenza, anche ai fini della applicazione del Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero", per quanto riguarda il trattamento di missione di cui all'art. 1 con rimborso documentato di spese alberghiere, di vitto (da determinarsi quindi in conformità alla tabella B - classe 1, come correttamente indicato nella Sezione 3.1.2 del Manuale), di trasporto urbano o di taxi.

Nel prendere atto, con disappunto, che ancora una volta il CNR interpreta la normativa vigente in maniera incomprensibilmente penalizzante per i Ricercatori e Tecnologi dell'Ente, dimenticando o trascurando quelle norme vigenti che tutelano la professionalità e i diritti dei Ricercatori e Tecnologi, le chiede un incontro urgente al fine di apportare le necessarie modifiche al Manuale in oggetto.

Distinti saluti,



Gianpaolo Pulcini  
Segretario Nazionale, Responsabile CNR